



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

**Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca
e l'innovazione SEFRI**

Berna, 28 giugno 2023

Ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale

Ordinanza sulla maturità, ORM

Rapporto esplicativo



Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

Negli ultimi decenni lo spazio formativo svizzero ha subito profondi cambiamenti a tutti i livelli¹. Inoltre, si deve tener conto di macrotendenze come la globalizzazione, la digitalizzazione, il cambiamento climatico e le questioni relative a una società partecipativa. Le sfide che derivano da tutto questo influiscono sulla formazione liceale, le cui basi legali e i cui testi di riferimento sono rimasti quasi invariati dal 1995, una rara eccezione nel sistema formativo svizzero.

Il riconoscimento dei titoli rilasciati dai licei cantonali e dai licei riconosciuti a livello cantonale (attestati di maturità) è una competenza condivisa dalla Confederazione e dai Cantoni, che perseguono insieme l'obiettivo politico di garantire a lungo termine l'accesso senza esami alle università con una maturità liceale². In questo contesto era opportuno rivedere le basi legali. Il documento è stato redatto nell'ambito del progetto congiunto «Sviluppo della maturità liceale» (SML) lanciato nel 2018 dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).

Le basi legali comprendono, da un lato, l'ordinanza del Consiglio federale concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale (Ordinanza sulla maturità, ORM)³ e, dall'altro, il regolamento di identico tenore della CDPE concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale (RRM)⁴. L'ORM e il RRM disciplinano i requisiti minimi dei cicli di maturità liceale che devono essere soddisfatti affinché un attestato di maturità liceale cantonale o riconosciuto a livello cantonale sia riconosciuto a livello svizzero. Il Piano quadro degli studi della CDPE per le scuole di maturità (PQS)⁵ contiene i requisiti minimi dei contenuti disciplinari e trasversali e permette di garantire la comparabilità a livello svizzero⁶. Contiene inoltre prescrizioni per i piani di studio cantonali, i quali a loro volta disciplinano l'insegnamento nelle scuole di maturità.

Inoltre, l'Accordo amministrativo tra il Consiglio federale svizzero e la CDPE sul riconoscimento degli attestati di maturità⁷ (Accordo amministrativo del 1995), ora denominato Accordo amministrativo tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali dell'educazione sulla collaborazione nell'ambito della maturità liceale (Accordo amministrativo) fornisce il quadro per la cooperazione fra le autorità.

2 Competenza comune di Confederazione e Cantoni

Il settore scolastico, e con esso anche le scuole che preparano al conseguimento della maturità liceale, sono di competenza dei Cantoni (art. 62 Cost.)⁸. Questi ultimi sono responsabili dei licei e quindi delle sedi, delle condizioni di ammissione e delle condizioni di impiego del corpo docente nonché dell'organizzazione e della gestione degli istituti. Per quanto riguarda l'accesso alle scuole universitarie cantonali, il RRM disciplina per i Cantoni il riconoscimento a livello svizzero degli attestati di maturità liceale cantonali e di quelli riconosciuti a livello cantonale.

¹ Vanno menzionati l'introduzione di HarmoS e dei nuovi piani di studio della scuola dell'obbligo per le tre regioni linguistiche («Lehrplan 21», «Plan d'études romand» e «Piano di studio»), l'istituzione della maturità professionale e specializzata nonché dell'esame complementare "passerella", la revisione della legge sulla formazione professionale (RS 412.10) con uno sviluppo dinamico dei contenuti formativi, la nuova legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU, RS 414.20) e il conseguente sviluppo delle scuole universitarie, il processo di Bologna e l'evoluzione del settore SUP. Si veda in proposito Analisi sullo sviluppo della maturità liceale del 16 aprile 2019 (versione del 19.9.2019), consultabile all'indirizzo: <https://matu2023.ch/> > Progetto > Fase I > Documenti della Fase I

² Dichiarazioni del 2015 e del 2019 del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) sugli obiettivi comuni di politica della formazione per lo spazio formativo svizzero, consultabile all'indirizzo: www.sefri.admin.ch > Publications et services > Publications > Base de données des publications > Déclaration 2019

³ RS 413.11

⁴ Consultabile all'indirizzo: www.cdpe.ch > Documentazione > Atti normativi > Raccolta delle basi giuridiche

⁵ Consultabile all'indirizzo: www.cdpe.ch > Documentazione > Atti normativi > Raccolta delle basi giuridiche

⁶ Dopo diversi tentativi di riforma iniziati negli anni '70, per la prima volta nel 1994 sono stati formulati nel PQS gli obiettivi e i contenuti delle materie liceali per tutta la Svizzera. Nell'ambito del progetto SML viene rielaborato anche il PQS del 1994, di competenza della CDPE

⁷ FF 1995 II 242

⁸ RS 101

La Confederazione disciplina invece l'ammissione alle proprie scuole universitarie e ai propri cicli di formazione. In particolare, secondo l'articolo 63a capoverso 1 Cost. gestisce i politecnici federali e, secondo l'articolo 95 capoverso 1 e l'articolo 117a capoverso 2 lettera a Cost., emana prescrizioni concernenti la formazione e il perfezionamento per le professioni delle cure mediche di base. Partendo da questi principi sono state emanate la legge federale sui politecnici federali (legge sui PF⁹) e la legge federale sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed¹⁰). Per consentire ai maturandi l'accesso ai PF e nel rispetto degli ulteriori requisiti, l'ORM disciplina il riconoscimento degli attestati di maturità liceale cantonali e di quelli riconosciuti a livello cantonale.

Nell'ingresso dell'accordo amministrativo del 1995 si sottolineava esplicitamente la necessità di trovare una soluzione comune per il riconoscimento degli attestati di maturità liceale in Svizzera, con la consapevolezza del fatto che ciascuna parte (Confederazione e Cantoni) poteva impegnarsi giuridicamente soltanto nel proprio ambito di competenza. In questo modo si è creata la base per l'istanza di riconoscimento comune degli attestati di maturità, la Commissione svizzera di maturità (CSM). Inoltre, l'accordo stabiliva che la Confederazione e i Cantoni adottassero norme di riconoscimento armonizzate. La Confederazione e i Cantoni hanno reagito adottando basi legali parallele e di identico tenore, l'ORM e il RRM. Si tratta di una soluzione particolare, che si è però dimostrata efficace e che richiede un'accurata armonizzazione delle procedure e delle decisioni degli organi responsabili.

3 ORM del 1995 e revisioni parziali del 2007 e del 2018

Dalla loro entrata in vigore nel 1995, l'ORM e il RRM sono stati sottoposti a due revisioni parziali. Nel 2007 le discipline fisica, chimica e biologia, inclusi nel settore «Scienze sperimentali», sono stati reinseriti all'interno delle singole materie di maturità (art. 9 cpv. 2 lett. e-g ORM 1995), così come le discipline storia e geografia, che facevano parte del settore «scienze umane» (art. 9 cpv. 2 lett. h e i ORM 1995¹¹).

Per quanto riguarda la materia «introduzione all'economia e al diritto» (oggi «economia e diritto»), anch'essa inserita fra le «scienze umane», è stata creata una disciplina obbligatoria (art. 9 cpv. 5^{bis} ORM 1995). Da quel momento in poi la nota del lavoro di maturità è stata inclusa tra quelle determinanti per il conseguimento della maturità (art. 9 cpv. 1 lett. d ORM 1995) e i criteri di riuscita sono stati lievemente modificati (art. 16 ORM 1995). Inoltre la disciplina «informatica» è stata aggiunta alla lista delle opzioni complementari (art. 9 cpv. 4 lett. d^{bis} ORM 1995), mentre per l'interdisciplinarietà (ovvero i metodi di lavoro interdisciplinari) è stato creato un articolo a parte (art. 11a ORM 1995).

In occasione della seconda revisione parziale (2018) è stata introdotta la disciplina obbligatoria «informatica» (art. 9 cpv. 5^{bis} lett. b ORM 1995). Di conseguenza, la percentuale del tempo d'insegnamento complessivo dedicata all'ambito «matematica, informatica e scienze sperimentali» è stata aumentata di 2 punti percentuali (art. 11 ORM 1995¹²).

4 Punti essenziali del progetto

La nuova regolamentazione si basa su quattro orientamenti strategici: rafforzare i due obiettivi formativi della maturità liceale, rafforzare la capacità della formazione liceale di affrontare le sfide future, migliorare la comparabilità degli attestati di maturità e definire in modo chiaro le condizioni quadro per i cicli di maturità.

Di seguito vengono spiegati gli orientamenti e le conseguenti modifiche dell'ORM.

⁹ RS 414.110

¹⁰ RS 811.11

¹¹ RU 2007 3477

¹² RU 2018 2669

4.1 Rafforzare i due obiettivi formativi della maturità liceale

L'acquisizione della «maturità personale necessaria per la cosiddetta idoneità generale agli studi universitari» (ovvero tutti i maturandi acquisiscono le competenze necessarie per intraprendere con successo qualsiasi tipo di studio universitario) e di una «solida maturità sociale» (ovvero la preparazione a svolgere attività complesse nella società) rimangono gli obiettivi formativi della maturità liceale (cfr. art. 5 ORM 1995, nuovo art. 6 ORM). La stretta correlazione tra i due obiettivi attraverso la definizione di «maturità personale» è una delle caratteristiche specifiche della maturità liceale.

Le ripercussioni dei due obiettivi sul piano curricolare coincidono solo in parte. La maggior parte dei contenuti volti a sviluppare e a promuovere l'idoneità generale agli studi universitari contribuisce anche all'acquisizione di una solida maturità sociale. In compenso, non tutte le materie insegnate al liceo con l'obiettivo di promuovere la solida maturità sociale sono necessarie per intraprendere gli studi universitari.

Entrambi gli obiettivi vengono rafforzati grazie all'**estensione dell'offerta di discipline nell'ambito fondamentale**, che garantisce anche un'ampia formazione generale. Le materie obbligatorie «Economia e diritto» e «Informatica» diventano ora discipline fondamentali (art. 11 cpv. 2 ORM lett. e e k). Con l'informatica come disciplina fondamentale viene rafforzato l'ambito d'apprendimento MINT.

Rinunciando a un catalogo predefinito di materie nell'**ambito a scelta**, cioè nell'opzione specifica (art. 12 ORM) e nell'opzione complementare (art. 13 ORM), si crea la possibilità di personalizzare il profilo formativo e di aggiornare in maniera innovativa l'offerta didattica.

Il **rafforzamento della propedeutica all'approccio scientifico**¹³ favorisce sia l'idoneità generale agli studi universitari sia la solida maturità sociale, dato che conoscere la metodologia scientifica porta anche a utilizzare in maniera appropriata le conoscenze scientifiche. Il rafforzamento della propedeutica all'approccio scientifico viene soddisfatto attraverso la sua esplicita menzione nell'ORM. Le opzioni specifiche sono in gran parte basate sulla propedeutica all'approccio scientifico (art. 12 ORM). Anche il lavoro di maturità deve includere una parte basata sulla propedeutica all'approccio scientifico (art. 17 ORM).

L'idoneità generale agli studi universitari viene inoltre rafforzata introducendo **le competenze di base per l'idoneità generale agli studi universitari** (art. 19 ORM). Questo tecnicismo utilizzato nel settore della maturità liceale¹⁴ designa le competenze acquisite nelle discipline fondamentali che sono ritenute necessarie per intraprendere con successo numerosi cicli di studio. L'acquisizione delle competenze di base per l'idoneità generale agli studi universitari nella lingua d'insegnamento e in matematica è particolarmente importante in tal senso. La padronanza lacunosa di queste competenze può mettere a rischio il raggiungimento dell'obiettivo formativo dell'idoneità generale agli studi universitari.

4.2 Rafforzare la capacità della formazione liceale di affrontare le sfide future

La formazione liceale deve preparare ad affrontare le sfide sociali presenti e future, garantendo così l'ammissione senza esami alle università e alle alte scuole pedagogiche nonché l'acquisizione di una solida maturità sociale.

Data la difficoltà di prevedere come cambierà il mondo, lo sviluppo della maturità liceale punta a **includere i temi trasversali** (p. es. l'educazione allo sviluppo sostenibile, l'educazione alla cittadinanza e la digitalità) nonché le **competenze interdisciplinari** (p. es. interdisciplinarietà, competenze interdisciplinari e propedeutica all'approccio scientifico). Questo approccio dovrebbe consentire ai giovani di affrontare le sfide del futuro. Ora è esplicitamente previsto che il nuovo Piano quadro degli studi (PQS) tenga in considerazione i temi trasversali e l'interdisciplinarietà (cfr. art. 3 cpv. 2 ORM). Inoltre, ai Cantoni viene imposto di integrare i temi trasversali nell'offerta scolastica in maniera coordinata e di riservare alle attività interdisciplinari almeno il tre per cento del tempo dedicato all'insegnamento (art. 20 ORM).

¹³ Veicolare un linguaggio, un pensiero e un modus operandi di stampo scientifico delle più importanti tradizioni scientifiche e inquadrare in un contesto teorico-scientifico i metodi fondamentali dell'acquisizione del sapere.

¹⁴ Consultabile all'indirizzo: www.cdpe.ch > Thèmes > Maturité gymnasiale > Plan d'études cadre et compétences de base

I temi trasversali rientrano fra gli obiettivi politici comuni di Confederazione e Cantoni per lo spazio formativo svizzero. Con l'inclusione della digitalità viene data la giusta importanza all'obiettivo 7, ovvero affrontare con lungimiranza le sfide costituite dalla digitalizzazione del mondo del lavoro e della società nel sistema formativo. Anche l'educazione allo sviluppo sostenibile e l'educazione alla cittadinanza fanno parte degli ambiti nei quali la Confederazione e i Cantoni coordinano le loro attività. È quindi importante che vengano ripresi con apposite disposizioni all'interno dell'ORM. L'attuazione dei temi e delle competenze trasversali avviene nel PQS, mentre i temi trasversali vengono integrati anche nei piani di studio disciplinari.

Inoltre, viene introdotto un nuovo articolo intitolato **Scambi e mobilità** (art. 22 ORM) con l'obiettivo di promuovere le lingue nazionali rafforzando così la coesione all'interno della Svizzera, l'internazionalità e le competenze interculturali e personali dei maturandi. In questo modo si realizza l'obiettivo comune 8, secondo il quale gli scambi e la mobilità devono diventare parte integrante del sistema formativo ed essere promossi in tutti i livelli.

4.3 Migliorare la comparabilità degli attestati di maturità

La revisione totale migliorerà la comparabilità degli attestati di maturità liceale. La possibilità di comparare le competenze acquisite è infatti essenziale per garantire che i maturandi siano in grado di intraprendere un percorso accademico.

D'ora in poi la **durata minima** della formazione liceale fino alla maturità sarà di quattro anni in tutti i Cantoni (art. 7 ORM). Per i Cantoni di Vaud, Neuchâtel, Giura e Berna (parte francofona) si tratta di una novità visto che lì i cicli di formazione durano tre anni.

La comparabilità degli attestati di maturità viene ulteriormente migliorata stabilendo ora nell'ORM che, ai fini del riconoscimento, la verifica dell'equivalenza degli attestati di maturità riconosciuti a livello svizzero si basa sui requisiti minimi previsti nell'ORM per i cicli di maturità liceale e su quelli previsti dal PQS. Questi ultimi si riferiscono in particolare alle **competenze di base per l'idoneità generale agli studi universitari** e agli ambiti d'insegnamento trasversali (art. 3 ORM). Con il **riferimento al nuovo PQS**, l'ORM sottolinea l'accresciuta funzione del **PQS** rispetto al 1995, ovvero quella di contribuire in modo significativo alla comparabilità dei cicli di maturità liceale.

4.4 Chiara definizione delle condizioni quadro per i cicli di maturità

Le condizioni quadro per i cicli di maturità riguardano sia le transizioni tra i livelli formativi (dal livello secondario I al liceo e dal liceo verso il livello terziario) sia la qualità e la gestione dei licei. La presente revisione totale si prefigge di consolidarle globalmente.

Viene introdotta una nuova disposizione che promuove le **pari opportunità nella transizione dalla scuola dell'obbligo al liceo e durante il ciclo di maturità liceale** (art. 32 ORM). Spesso l'espressione «pari opportunità» viene impiegata in relazione alle transizioni e alla permeabilità del sistema formativo. In questo contesto l'uguaglianza delle opportunità implica che il successo negli studi non deve essere determinato dai privilegi bensì dal talento, dall'impegno e dai risultati ottenuti. Il nuovo articolo funge anche da base di riferimento per la CSM, che deve formulare delle linee guida per l'armonizzazione nell'ambito della compensazione degli svantaggi.

Inoltre i Cantoni devono mettere a disposizione un **servizio di consulenza gratuito per l'orientamento professionale, universitario e di carriera** finalizzato a promuovere le competenze di pianificazione della carriera e ad agevolare l'inizio degli studi e quindi l'ingresso nel livello formativo terziario (art. 31 ORM¹⁵).

La qualità dei licei viene rafforzata stabilendo che d'ora in poi ogni scuola dovrà disporre di un sistema per la **garanzia e lo sviluppo della qualità** (art. 28 ORM). Inoltre, i Cantoni dovranno adottare un

¹⁵ Cfr. Raccomandazione della CDPE del 17 marzo 2016.

dispositivo di valutazione che permette loro di dimostrare il rispetto dei requisiti minimi (art. 29 ORM)¹⁶.

Gli insegnanti sono determinanti per la qualità della formazione liceale: per questo nell'ORM si inserisce una nuova disposizione sulla **formazione continua per gli insegnanti** (art. 8 cpv. 2 ORM).

Per quanto concerne la gestione (**governance**) della formazione liceale, vengono introdotte le seguenti novità: su proposta della CSM, l'approvazione di esperienze pilota limitate nel tempo sarà di competenza della presidenza della CDPE e del DEFR e non più della CSM (art. 30 ORM).

Il **potenziale innovativo dei Cantoni** è molto importante per la qualità della formazione liceale. Per questo i Cantoni continuano a disporre di un ampio margine di manovra nell'impostazione dell'offerta didattica (art. 18 ORM). Inoltre, viene data loro la possibilità di proporre come opzione specifica e come opzione complementare una materia o una combinazione di materie, estendendo così l'elenco delle materie disponibili (art. 12 e 13 ORM).

5 Commento ai singoli articoli

Ingresso

Come nel testo vigente, l'emanazione dell'ORM da parte del Consiglio federale si basa sull'articolo 39 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 1991¹⁷ sui PF e sull'articolo 60 della legge del 23 giugno 2006¹⁸ sulle professioni mediche (LPMed). Queste basi legali permettono al Consiglio federale di disciplinare l'ammissione ai politecnici federali e agli esami federali per le professioni mediche universitarie tramite il riconoscimento a livello svizzero degli attestati di maturità liceale cantonali e di quelli riconosciuti a livello cantonale¹⁹.

Sezione 1: Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto

Nella versione tedesca il testo dell'articolo viene modificato per tenere conto del fatto che nell'ORM il termine «Maturitätsausweis» viene sostituito in tutte le occorrenze con «Maturitätszeugnis» (nella versione del 1995 si utilizzavano entrambi i termini). Il termine «Maturitätszeugnis» è infatti più vicino al concetto di «attestato» ed è correntemente impiegato nella formazione professionale (Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis = attestato federale di capacità).

Inoltre, ora l'ORM stabilisce esplicitamente che per ottenere il riconoscimento i cicli di maturità liceale devono soddisfare determinati requisiti minimi e le prescrizioni relative alle misure cantonali. Come in precedenza, i Cantoni possono emanare regolamenti per i loro licei che vanno oltre i requisiti minimi.

Articolo 2 Effetto del riconoscimento

Nel **capoverso 2** si tiene conto dell'istituzione delle alte scuole pedagogiche, successiva al 1995. Secondo la **lettera a** gli attestati di maturità riconosciuti confermano che i titolari possiedono le conoscenze e le attitudini generali per studiare presso un'università, un politecnico federale o un'alta scuola pedagogica. Secondo l'articolo 6 (Obiettivi formativi) i titolari di un attestato di maturità riconosciuto possiedono la maturità personale necessaria per intraprendere gli studi universitari (idoneità generale agli studi universitari) e per svolgere attività complesse nella società (solida maturità sociale).

¹⁶ A livello generale la qualità verrà inoltre garantita e misurata costantemente tramite i sondaggi presso le classi dell'ultimo anno (Abschlussklassenbefragungen) svolti dal Centro di competenza svizzero per le scuole medie superiori e la valutazione delle scuole del livello secondario II (ZEM CES). Cfr. www.zemces.ch.

¹⁷ RS 414.110

¹⁸ RS 811.11

¹⁹ A sua volta, per l'emanazione del RRM, la CDPE si basa sugli articoli 3, 4 e 5 del Concordato del 29 ottobre 1970 sulla coordinazione scolastica e sugli articoli 3, 4 e 6 dell'Accordo intercantonale del 18 febbraio 1993 sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali.

La **lettera b** menziona l'ammissione agli esami federali per le professioni mediche universitarie. Un attestato di maturità riconosciuto soddisfa uno dei requisiti di ammissione agli esami federali per le professioni mediche universitarie. Gli altri requisiti sono disciplinati dall'articolo 12 LPMed.

Articolo 3 *Basi per la verifica dell'equivalenza*

Nel **capoverso 1** si stabilisce che la verifica dell'equivalenza da parte della CSM si basa sui requisiti minimi stabiliti dalla presente ordinanza (art. 5-29) e su quelli derivanti dal PQS emanato dalla CDPE, in tal modo si sottolinea che la comparabilità degli attestati di maturità e la loro equivalenza sono un obiettivo comune del DEFR e della CDPE.

Il concetto di «requisito minimo» è particolarmente importante in quanto permette solo scostamenti verso l'alto e non verso il basso. Il nuovo PQS deve contribuire a migliorare la comparabilità degli attestati di maturità stabilendo contenuti maggiormente vincolanti rispetto al testo del 1995 in termini di qualità degli input forniti dal ciclo di maturità liceale.

Il **capoverso 2** elenca i cinque ambiti di apprendimento del PQS che sono di particolare importanza per la comparabilità e per il raggiungimento degli obiettivi formativi della maturità liceale (cfr. art. 6).

Articolo 4 *Presupposti per il riconoscimento*

L'articolo 4 stabilisce i requisiti per il riconoscimento a livello svizzero degli attestati di maturità cantonali o riconosciuti a livello cantonale. Il ciclo di maturità liceale deve soddisfare cumulativamente i requisiti minimi di cui agli articoli 5-29 e le misure cantonali di cui agli articoli 31 e 32 devono essere state attuate.

Sezione 2: Requisiti minimi per i cicli di maturità liceale

Articolo 5 *Scuole di maturità*

Rispetto alla versione vigente (art. 4 ORM 1995) il testo dell'articolo viene lievemente modificato. Rimane l'obbligo, per i giovani, di conseguire gli attestati di maturità presso le scuole di formazione generale a tempo pieno del livello secondario II e, per gli adulti, presso scuole di formazione generale a tempo pieno o a tempo parziale. Ciò permette agli adulti di frequentare il ciclo di maturità parallelamente all'attività lavorativa. La riformulazione linguistica dell'articolo consente di adeguare la forma a quella degli altri requisiti minimi.

Articolo 6 *Obiettivi formativi*

L'articolo descrive i principali obiettivi formativi del ciclo di maturità liceale (cfr. art. 5 ORM 1995). La revisione totale ha migliorato la coerenza e apportato alcune modifiche stilistiche e terminologiche.

Nel primo periodo del **capoverso 1** vengono enunciati gli obiettivi principali della maturità liceale svizzera. L'anteposizione rispetto all'ORM 1995 è volta a rendere chiaro che gli altri obiettivi di cui alle **lettere a-d** rappresentano delle tappe intermedie per il raggiungimento degli obiettivi sovraordinati (idoneità generale agli studi universitari e solida maturità sociale). Così facendo è possibile evitare interpretazioni sbagliate, ad esempio che l'apprendimento permanente da solo consenta di acquisire l'idoneità generale agli studi universitari o la solida maturità sociale, oppure che la formazione liceale sia arbitraria e priva di qualsiasi scopo.

La sostituzione dell'espressione «conoscenze di base» con «competenze di base» (in tutto l'articolo) indica che l'acquisizione di semplici nozioni non è sufficiente da sola per raggiungere gli obiettivi e che il sapere deve essere sempre accompagnato dalle abilità pratiche (**lett. a**). La specificazione «di base» (riferita alle competenze) riflette la terminologia in uso e non si riferisce a una sorta di standard minimo, bensì alla base intesa come fondamento solido e di qualità per l'apprendimento permanente al termine della formazione liceale.

Il **capoverso 2** è stato ristrutturato e il suo contenuto è stato adattato (rispetto all'art. 5 cpv. 2 ORM 1995) specificando che le nuove conoscenze e competenze devono essere sia disciplinari che

interdisciplinari. La precisazione ha lo scopo di mettere maggiormente in risalto le attività interdisciplinari, che accompagnano la formazione ampia menzionata nel capoverso 1.

Le lettere **f** e **g** sono state modificate. La norma, finora piuttosto vaga, sulla propedeutica all'approccio scientifico viene esplicitata. Quest'ultima rappresenta una componente importante dell'idoneità generale agli studi universitari e della solida maturità sociale (cfr. cap. 4.1).

Come nell'ORM previgente, il **capoverso 3** menziona una delle componenti principali dell'idoneità generale gli studi: le competenze linguistiche. In questo modo si tiene conto anche del valore della reciproca comprensione culturale, componente importante della solida maturità sociale.

Le formulazioni sulle lingue sono state rese più precise. I maturandi devono padroneggiare la lingua d'insegnamento e dispongono delle competenze per esprimersi autonomamente in altre lingue, in particolare in almeno un'altra lingua nazionale.

Nel **capoverso 4**, modificato solo leggermente, si rimanda ai requisiti necessari per svolgere attività complesse nella società (p. es. competenze tecniche, competenze di genere). La disposizione prevede ora che i maturandi sappiano orientarsi anche nel contesto «economico». Secondo questo capoverso, i maturandi sono anche pronti a esercitare la responsabilità verso sé stessi, gli altri, la società e la natura, nel rispetto dei limiti e delle capacità degli ecosistemi globali. Questo capoverso spiega dunque che nella formazione liceale non deve essere promossa soltanto la «capacità» di svolgere attività complesse, bensì anche il «senso di responsabilità», che rappresenta una componente importante della solida maturità sociale.

Articolo 7 **Durata**

Attualmente l'articolo 6 ORM 1995 definisce la durata degli studi fino alla maturità. Per quanto attiene all'oggetto dell'ordinanza, fissare una durata minima rispetto alla durata totale degli studi non è strettamente necessario. È invece indispensabile definire la durata minima del ciclo di maturità liceale, che rientra nel livello secondario II. L'assemblea plenaria della CDPE aveva già deciso in linea di principio il 25 ottobre 2019 di definire la durata minima con la revisione delle basi legali.

Questo tipo di formazione deve durare almeno quattro anni, come già avviene in 23 Cantoni. Per i Cantoni di Vaud, Neuchâtel, Giura e Berna (parte francofona) si tratta di una novità visto che lì i cicli di formazione durano tre anni. I Cantoni sono liberi di scegliere come attuare questa disposizione. L'importante è che nei quattro anni di durata minima del ciclo di maturità liceale l'insegnamento venga impartito sulla base del PQS da docenti in possesso delle qualifiche necessarie per operare a livello liceale (cfr. art. 7- 9).

Il **capoverso 3** stabilisce l'ultimo termine utile per l'ammissione al ciclo di maturità liceale degli allievi che hanno frequentato altri tipi di scuole del livello secondario II (p. es. formazione professionale o licei privati non riconosciuti a livello statale). A parte l'inserimento dell'avverbio «almeno», il contenuto del capoverso rimane sostanzialmente invariato rispetto al diritto vigente (rispetto all'art. 6 cpv. 4 ORM 1995).

Articolo 8 **Corpo docente**

Il **capoverso 1** definisce in due periodi i requisiti per i docenti che nelle scuole di maturità liceale insegnano le discipline fondamentali, l'opzione specifica o l'opzione complementare (art. 11-13). Questi requisiti non si applicano agli insegnanti che insegnano altre materie secondo l'articolo 14.

In seguito alla modifica della durata minima del ciclo di maturità liceale, fissata ora a 4 anni (cfr. art. 7) l'articolo 7 capoverso 2 ORM 1995, che descriveva le qualifiche dei docenti del settore secondario I a carattere preliceale, non è più necessario e viene sostituito dal **capoverso 2**, che impone alle scuole di garantire la formazione continua dei docenti. La formazione continua in diversi ambiti (p. es. nelle competenze disciplinari, didattiche disciplinari e pedagogiche generali) è di grande importanza per la qualità dell'insegnamento, pertanto ora viene esplicitamente richiesta la regolare formazione continua dei docenti.

Articolo 9 Piano di studio

Il **capoverso 3** precisa, rispetto all'articolo 8 ORM 1995, che la didattica deve ispirarsi a un ciclo di formazione coerente della durata minima di quattro anni (cfr. art. 7) e basarsi su un piano di studio emanato o approvato dal Cantone.

Articolo 10 Discipline

Questo articolo definisce la suddivisione delle categorie di discipline. L'espressione «materie di maturità» non viene più utilizzata e, quando necessario, nella presente ordinanza si fa riferimento direttamente alle materie in questione.

Le discipline costituiscono il quadro di riferimento per l'apprendimento nei cicli di formazione liceali. L'apprendimento di discipline è integrato da contenuti didattici trasversali interdisciplinari e dallo studio individuale.

L'offerta delle discipline è suddivisa in ambiti, ognuno dei quali ha la stessa funzione per il raggiungimento degli obiettivi formativi (cfr. anche il commento agli art. 11-13). Come descritto nel **capoverso 1**, le discipline sono suddivise in discipline fondamentali (ambito fondamentale), opzioni specifiche e complementari più lavoro di maturità (ambito a scelta) ed educazione fisica. Conformemente alla legge del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport (LPSpo²⁰) all'omonima ordinanza del 23 maggio 2012 (OPSp²¹) questa materia è obbligatoria per tutti gli allievi (cfr. art. 12 LPSpo e art. 49 OPSpo). L'ambito fondamentale e l'ambito a scelta vengono illustrati nei **capoversi 2 e 3** e negli articoli 11, 12 e 13. Conformemente all'articolo 14, è possibile offrire altre materie.

Articolo 11 Discipline fondamentali

Il nuovo **capoverso 1** (cfr. art. 9 cpv. 2 ORM 1995) illustra le finalità delle discipline fondamentali, ovvero garantire il raggiungimento delle competenze minime per l'idoneità generale agli studi universitari e contribuire a trasmettere le competenze necessarie per svolgere responsabilmente attività complesse nella società (cfr. art. 6). Il fulcro di questa disposizione è l'adempimento di requisiti minimi comparabili: l'espressione «competenze necessarie» implica che il grado di raggiungimento degli obiettivi non può essere inferiore a quanto previsto ma che il livello formativo individuale può e deve andare oltre.

Il **capoverso 2** rispecchia sul piano funzionale l'articolo 9 capoverso 2 dell'ORM 1995 e definisce l'offerta dell'ambito disciplinare. Le materie precedentemente obbligatorie «Informatica» e «Economia e diritto» (cfr. art. 9 cpv. 5^{bis} ORM 1995) sono ora elencate come discipline fondamentali (**lett. e e k**). Di conseguenza ora anche le rispettive note fanno media per il superamento dell'esame di maturità e viene adeguatamente riconosciuto il contributo di queste due materie all'interno della formazione liceale. A livello di orario ci saranno cambiamenti solo se i Cantoni decideranno di aumentare il numero di lezioni dell'una o dell'altra materia. Solo in questo caso si determinerebbe un aumento del numero di ore complessivo o una compensazione all'interno di altre materie.

Nella versione tedesca, il termine «Bildnerisches Gestalten» è sostituito da «Bildende Kunst» (lett. I). In francese e in italiano si continuano a usare rispettivamente «Arts visuels» e «arti visive», considerati termini tecnici appropriati. Il termine tedesco «Bildende Kunst» corrisponde meglio all'oggetto della materia.

Il **capoverso 3**, basato sull'articolo 9 capoverso 7 ORM 1995, stabilisce che nell'ambito fondamentale gli allievi devono avere a disposizione almeno due lingue tra cui scegliere la «seconda lingua nazionale». Per garantire questa offerta formativa le scuole possono mettersi d'accordo tra loro. Pertanto, gli istituti scolastici non sono obbligati a prevedere l'offerta al loro interno ma possono scegliere liberamente in che modo organizzare e assicurare l'insegnamento della seconda lingua

²⁰ RS 415.0

²¹ RS 415.01

nazionale. Nei Cantoni di Berna, Friburgo e Vallese la seconda lingua nazionale deve essere la seconda lingua ufficiale del Cantone.

Il **capoverso 4** si riferisce all'articolo 13 ORM 1995 (romancio). La designazione delle lingue d'insegnamento è stata precisata in modo che, oltre al romancio, anche l'italiano possa essere offerto insieme al tedesco.

Il **capoverso 5** deriva dall'articolo 9 capoverso 2^{bis} ORM 1995 e consente ai Cantoni di offrire la filosofia come disciplina fondamentale. In questo caso, la materia fa media per il superamento dell'esame di maturità.

Articolo 12 *Opzione specifica*

Il nuovo **capoverso 1** ne descrive le funzioni. La propedeutica all'approccio scientifico permette di rafforzare gli obiettivi formativi di «idoneità generale agli studi universitari» e «solida maturità sociale» (cfr. cap. 4.1). Lo scopo primario dell'opzione specifica non è quello di garantire la comparabilità degli attestati di maturità. Questo obiettivo viene perseguito principalmente con le discipline fondamentali.

L'articolo 9 capoverso 3 ORM 1995 conteneva un elenco esaustivo delle possibili opzioni specifiche. Ora, in base al **capoverso 2**, l'offerta è stata ampliata. Il catalogo precedente aveva in parte delle motivazioni storiche, non interamente giustificate dal punto di vista pedagogico. Ora i Cantoni potranno decidere autonomamente quali materie fondamentali offrire. Così ottengono margine di manovra per uno sviluppo innovativo dell'offerta nell'ambito a scelta.

È ammessa una disciplina o anche una combinazione di discipline secondo l'articolo 11 (discipline fondamentali) o secondo l'articolo 14 (altre materie). È necessario che i docenti che impartiscono le lezioni soddisfino i requisiti di cui all'articolo 8 capoverso 1, ossia che abbiano conseguito un'adeguata formazione specifica e pedagogico-didattica. L'ampliamento del catalogo e la possibilità delle combinazioni consentono di promuovere in particolare i temi trasversali e l'interdisciplinarietà.

Articolo 13 *Opzione complementare*

Il nuovo **capoverso 1** ne descrive le funzioni: permette un ulteriore approfondimento o ampliamento disciplinare o interdisciplinare.

L'articolo 9 capoverso 4 ORM 1995 conteneva un elenco esaustivo di opzioni complementari. Per la prima volta viene esteso anche il ventaglio di queste discipline. Come nel caso dell'opzione specifica, in base al **capoverso 2** i Cantoni possono offrire una materia o una loro combinazione, l'elenco non è esaustivo. Per esempio, l'articolo 15 consente di offrire come opzioni complementari anche le lingue, da sole o in combinazione con un'altra disciplina.

L'opzione complementare offre agli allievi ulteriori opportunità per approfondire e ampliare le loro conoscenze. Oltre a consentire maggiormente l'interdisciplinarietà, il nuovo capoverso 2 permette ai Cantoni di reagire rapidamente all'evoluzione del contesto e di sfruttare in maniera ottimale il know-how delle scuole. Per proporre un'opzione complementare è necessario che i docenti incaricati soddisfino i requisiti di cui all'articolo 8 capoverso 1, come previsto per l'opzione specifica.

L'opzione specifica e l'opzione complementare costituiscono, insieme al lavoro di maturità, l'ambito a scelta. L'attuazione compete ai Cantoni. A livello nazionale, la percentuale minima per l'ambito a scelta secondo l'articolo 18 si applica come linea guida.

Articolo 14 *Altre materie*

Questo nuovo articolo lascia aperta la possibilità per i Cantoni di inserire nel ciclo di maturità ulteriori materie; finché non sono opzioni specifiche oppure opzioni complementari, non generano una nota di maturità (cfr. art. 25), quindi non fanno parte dei criteri di riuscita secondo l'articolo 26. Tuttavia, possono figurare nell'attestato di maturità (cfr. art. 27 cpv. 2 lett. a).

Articolo 15 *Combinazioni escluse*

Questo articolo disciplina le limitazioni per quanto riguarda la scelta e la combinazione di discipline fondamentali e opzioni specifiche nonché di opzioni specifiche e opzioni complementari, limitazioni finora contenute nell'articolo 9 capoverso 5 ORM 1995. La nuova norma aumenta le combinazioni possibili tra opzioni specifiche e complementari facendo sì che la scelta della musica o delle arti visive come opzione specifica non escluda più automaticamente quella della musica, delle arti visive o dell'educazione fisica come opzione complementare.

Articolo 16 **Offerte formative**

L'articolo stabilisce che le offerte formative delle scuole di maturità sono soggette alle disposizioni cantonali. Questa disposizione corrisponde all'articolo 9 capoverso 6 ORM 1995. I Cantoni continuano ad avere sufficienti possibilità di scelta non solo nell'ambito specifico e complementare (cfr. art. 12 e 13) ma anche in quello fondamentale (cfr. art. 11).

Articolo 17 **Lavoro di maturità**

In continuità con il diritto vigente, questa disposizione disciplina il lavoro di maturità (cfr. art. 10 ORM 1995). In tedesco viene uniformata la terminologia («Maturitätsarbeit» anziché «Maturaarbeit»).

Il nuovo **capoverso 1** ne descrive le funzioni. Il lavoro di maturità promuove sia le competenze specialistiche sia quelle interdisciplinari, come l'autonomia, il pensiero sistemico, la pianificazione, l'organizzazione, la perseveranza, la creatività e la comunicazione. La novità consiste nell'obbligo di includere nel lavoro una parte basata sulla propedeutica all'approccio scientifico. In questo modo si dà maggior rilievo a questa tematica trasversale, che consiste nell'analisi e nell'impiego mirato di procedure specifiche (cfr. anche cap. 4.2).

Il **capoverso 2** contiene, come in precedenza (cfr. art. 10 ORM 1995), la definizione del lavoro di maturità, a cui si aggiunge l'elemento della propedeutica all'approccio scientifico. Il lavoro di maturità è una componente importante dell'ambito a scelta e quindi anche del profilo formativo individuale degli allievi.

Articolo 18 **Ripartizione percentuale delle materie**

L'articolo disciplina la ripartizione, sul tempo complessivo dedicato all'insegnamento, delle materie di cui agli articoli 11-13 (esclusa l'educazione fisica) e del lavoro di maturità (art. 17): la lettera a riporta le «discipline fondamentali» e la lettera b quelle dell'ambito a scelta. Ora vengono formulate percentuali minime del tempo d'insegnamento; non viene più indicata una fascia (articolo 11 ORM 1995).

Il tempo totale dedicato all'insegnamento è costituito dalla somma delle lezioni nelle materie elencate (lett. a e b). L'educazione fisica e le materie o i formati didattici cantonali non sono inclusi nel calcolo.

Secondo la **lettera a** le discipline fondamentali di base sono suddivise in quattro ambiti d'apprendimento (**n. 1-4**). Il tempo minimo da dedicare alle scienze umane e alle discipline artistiche è stato lievemente aumentato. Nel primo caso ciò è stato fatto perché l'educazione alla cittadinanza e l'educazione allo sviluppo sostenibile devono essere inserite principalmente in questo ambito d'apprendimento. Nel secondo caso, la decisione è stata presa in quanto le discipline artistiche forniscono un contributo importante al raggiungimento degli obiettivi formativi (p. es. per la preparazione agli studi presso un'alta scuola pedagogica).

La percentuale minima riservata alle lingue viene invece ridotta ed è ora equivalente a quella dell'ambito d'apprendimento matematica, informatica e scienze sperimentali. A tal proposito, va tenuto conto del fatto che le lingue possono essere scelte anche come opzione complementare (art. 13) e che nelle lingue straniere moderne l'esame orale è diventato obbligatorio (art. 24 cpv. 2).

Nell'ambito a scelta la percentuale minima di insegnamento rimane invariata al 15 per cento (**lett. b**). In questo modo gli allievi avranno a disposizione lo stesso tempo per personalizzare il proprio profilo formativo e sarà preservato anche il margine discrezionale dei Cantoni, che ammonta al 13 per cento.

Articolo 19 **Competenze di base**

Per quanto riguarda il concetto di competenze di base per l'idoneità generale agli studi universitari, si rimanda al capitolo 4.3.

Il **capoverso 2** si riferisce esclusivamente alle competenze di base disciplinari relative all'idoneità generale agli studi universitari nella lingua d'insegnamento e nella matematica. Gli allievi dovrebbero acquisire queste competenze di base già durante il ciclo di formazione liceale. L'attuazione (l'elaborazione di misure di promozione) è in mano ai Cantoni o alle scuole, che si attengono al piano di studio. Per questo la disposizione si riferisce solo a quella parte delle competenze di base disciplinari necessaria per l'idoneità generale agli studi universitari (lingua d'insegnamento e matematica), per la quale il PQS prevede indicazioni dettagliate.

Articolo 20 *Ambiti d'insegnamento trasversali*

Questo articolo sostituisce l'articolo 11a ORM 1995 (interdisciplinarietà). Ora si chiama «Ambiti d'insegnamento trasversali» e si riferisce quindi ai temi trasversali e alle competenze interdisciplinari, che sono specificate dal PQS (cfr. anche il cap. 4.2).

Il **capoverso 1** stabilisce che i Cantoni devono garantire l'inclusione armonizzata dei temi trasversali nell'offerta formativa delle scuole (p. es. giornate tematiche, settimane di progetto) e nelle materie d'insegnamento. I temi trasversali, in particolare l'educazione allo sviluppo sostenibile, l'educazione alla cittadinanza e la digitalità, sono indispensabili per raggiungere entrambi gli obiettivi formativi della maturità liceale: acquisire l'idoneità generale agli studi universitari e svolgere attività complesse nella società (cfr. art. 6).

Il **capoverso 2** stabilisce un tempo minimo nel quale gli allievi sono tenuti a svolgere attività interdisciplinari. La quota del tre per cento si riferisce al tempo complessivo dedicato all'insegnamento conformemente all'articolo 18 e riguarda in particolare i formati didattici in cui si approfondiscono i temi trasversali. Questa disposizione non sminuisce l'importanza delle conoscenze prettamente disciplinari.

Articolo 21 *Lingue e comprensione reciproca*

Questo articolo riassume gli articoli 12 e 13 ORM 1995, dedicati rispettivamente alla terza lingua nazionale e al romancio, in quanto entrambi fanno riferimento alle specificità linguistiche e culturali della Svizzera, che devono essere tutelate per garantire la varietà linguistica e culturale del nostro Paese.

Il **capoverso 1** riprende il concetto espresso nella seconda parte dell'articolo 12 ORM 1995.

Il **capoverso 2 lettera a** corrisponde in larga misura alla prima parte dell'articolo 12 ORM 1995 e stabilisce la necessità di garantire che gli allievi possano frequentare un corso in una terza lingua nazionale. Ogni scuola è libera di definire le modalità; l'offerta può essere assicurata anche mediante la collaborazione tra più scuole.

Il **capoverso 2 lettera b** disciplina l'insegnamento dell'inglese. Finora, il Cantone aveva l'obbligo di organizzare un corso di base in inglese per gli allievi che non avevano scelto l'inglese come materia di maturità. Adesso non si tratta più di organizzare un corso di base in quanto le nozioni fondamentali vengono già trasmesse e acquisite durante la scuola dell'obbligo. Occorre tuttavia garantire che anche coloro che non hanno scelto l'inglese né come terza lingua né come opzione specifica possano incrementare le proprie competenze. Questo insegnamento è facoltativo, la decisione di seguirlo spetta agli studenti.

Articolo 22 *Scambi e mobilità*

Si è deciso di inserire un nuovo articolo per includere le attività di scambio a livello nazionale e internazionale fortemente orientate allo sviluppo delle competenze sociali, interdisciplinari e interculturali.

Queste attività possono assumere forme differenti, che vanno dagli incontri online fino ai programmi di scambio della durata di diversi mesi.

Articolo 23 Impegno per il bene comune

In base a questo nuovo articolo i Cantoni sono tenuti a creare le condizioni affinché, durante la formazione liceale, ogni allievo si impegni a favore del bene comune nelle forme e nei tempi adeguati. L'impegno per il bene comune contribuisce in maniera significativa all'acquisizione della maturità personale, in particolare sotto forma di solida maturità sociale. Come per gli scambi e la mobilità, questo compito può essere realizzato in diversi modi (cfr. art. 22). Molte scuole hanno già sperimentato con successo alcune pratiche, che vanno dai gruppi d'apprendimento durante l'orario di lezione ai progetti di un giorno fino a impieghi di durata più lunga.

Articolo 24 Esame di maturità

Il **capoverso 1** elenca le materie dell'esame di maturità. Si tratta almeno delle materie «lingua d'insegnamento» (**lett. a**), «seconda lingua nazionale» (**lett. b**), «matematica» (**lett. c**) e l'«opzione specifica» (**lett. d**) e un'ulteriore materia stabilita dai Cantoni (**lett. e**). Ciò corrisponde alla prassi attuale. Inoltre, i Cantoni mantengono la possibilità di organizzare esami in una o più materie aggiuntive.

Secondo il **capoverso 2** nelle materie d'esame sono previsti esami scritti come in precedenza (cfr. art. 14 cpv. 1 ORM 1995; i Cantoni erano inoltre liberi di svolgere esami orali). Il formato di base (esami scritti) viene mantenuto in quanto è quello che soddisfa meglio i criteri di qualità dal punto di vista statistico.

Vengono introdotti ex novo gli esami orali nella lingua d'insegnamento e nelle lingue straniere moderne. La lingua d'insegnamento è stata scelta perché le competenze orali nella prima lingua (comprensione e produzione) rappresentano una parte essenziale delle competenze di base disciplinari necessaria per l'idoneità generale agli studi universitari.

Articolo 25 Note di maturità e valutazione del lavoro di maturità

Come nel diritto vigente (art. 15 ORM 1995) questo articolo definisce le modalità di assegnazione delle note che compaiono nell'attestato di maturità.

Il **capoverso 1** è nuovo rispetto all'articolo 15 ORM 1995 e definisce il termine «note di maturità». Le note di maturità vengono assegnate nei seguenti ambiti d'apprendimento (in combinato disposto con gli artt. 11-13): Lingue: 3; MINT: 5; Scienze umane: 3; Discipline artistiche: 1; Ambito a scelta: 3

Poiché le materie «economia e diritto» e «informatica» non sono più obbligatorie ma sono diventate discipline fondamentali, il numero delle note di maturità aumenta di due unità. L'attestato di maturità fornisce quindi un riscontro valutativo delle competenze che sono state acquisite rispetto agli obiettivi finali di idoneità generale agli studi universitari e di solida maturità sociale. Poiché tutte le materie contribuiscono a questo obiettivo, dovrebbero figurare anche sull'attestato di maturità. Un documento differenziato aumenta il suo contenuto informativo e rende l'attestato più trasparente, a beneficio sia dei titolari stessi che dei potenziali interessati a tali attestati (livelli formativi successivi, datori di lavoro, ecc.).

Il **capoverso 2** lettere **a** e **b** corrisponde all'articolo 15 lettere a e b ORM 1995, tranne che per una precisazione linguistica. Per quanto riguarda il calcolo delle note di maturità, si distingue tra le materie in cui si svolge un esame di maturità (cpv. 2 lett. a) e quelle senza esame di maturità (cpv. 2 lett. b).

Infine, il **capoverso 2 lettera c** definisce le modalità di valutazione del lavoro di maturità. Finora quest'ultimo era stato valutato sulla base del processo di lavoro, del lavoro scritto e della relativa presentazione orale. D'ora in poi la valutazione si baserà invece sul lavoro scritto e sulla presentazione orale, mentre la valutazione del processo di lavoro confluirà nella valutazione di uno di questi due; in questo modo viene mantenuta la sua importanza.

Articolo 26 Criteri di riuscita

Il **capoverso 1** corrisponde all'articolo 16 capoverso 1 OMR 1995 e disciplina la modalità di assegnazione delle note.

Il **capoverso 2** corrisponde all'articolo 16 capoverso 2 OMR 1995 e disciplina i criteri di riuscita.

Il **capoverso 3** stabilisce che per il conseguimento dell'attestato di maturità sono ammessi al massimo due tentativi.

Articolo 27 Attestato di maturità

Il **capoverso 1** elenca gli elementi che devono figurare nell'attestato di maturità. La lettera h contiene una modifica rispetto al diritto vigente (cfr. art. 18 ORM 1995): Ora «un membro della direzione scolastica» anziché «la direzione della scuola» può firmare l'attestato di maturità. Si tratta di un concetto che può essere utilizzato con maggiore facilità nelle diverse lingue.

Il **capoverso 2** indica gli ulteriori elementi che possono essere elencati nell'attestato di maturità: Si tratta, come nell'articolo 20 capoverso 2 ORM 1995, delle note ottenute nelle materie prescritte nell'ambito cantonale o in altre materie seguite dall'allievo (**lett. a**). Ma anche della dicitura «maturità plurilingue» se il Cantone prevede un ciclo di maturità plurilingue conforme alle direttive della CSM (**lett. b**). La maturità plurilingue non si discosta dai requisiti della presente ordinanza. Pertanto, questa dicitura è solo un elemento informativo che figura nell'attestato di maturità. Tale dicitura non modifica quindi né la qualità né lo scopo dell'attestato di maturità (cioè l'ammissione agli studi universitari), è un semplice rimando a (ulteriori) elementi di carattere linguistico.

Articolo 28 Garanzia e sviluppo della qualità

Questo nuovo articolo stabilisce che le scuole devono disporre di un sistema per la garanzia e lo sviluppo della qualità. Questa disposizione tiene conto di un'evoluzione in corso, dato che molte scuole dispongono già di un tale sistema. Un sistema di garanzia e sviluppo della qualità comprende ad esempio delle strategie nei seguenti ambiti: feedback individuali e sviluppo personale (p. es. *peer learning*), gestione dei processi di qualità da parte della direzione scolastica (p. es. colloqui con i collaboratori), autovalutazione, sviluppo della qualità nella scuola e valutazioni esterne. Sul piano operativo l'attuazione spetta ai Cantoni.

Articolo 29 Presentazione di rapporti

Secondo l'articolo 4 dell'Accordo amministrativo, la CSM ha il compito di verificare che le scuole riconosciute rispettino le condizioni di riconoscimento. La redazione di rapporti all'attenzione della CSM sancita in questo nuovo articolo rappresenta uno strumento a tal fine. La presentazione di rapporti prevista punterà a essere più snella rispetto alla procedura applicata per il primo riconoscimento.

Sezione 3: Deroche ai requisiti minimi

Articolo 30

Questo articolo disciplina la competenza per concedere l'autorizzazione allo svolgimento di esperienze pilota, per le scuole svizzere all'estero e per le scuole di maturità per adulti.

La CSM presenta le proposte al Comitato della CDPE e al DEFR. Questi ultimi, con una decisione congiunta, possono approvare deroghe ai requisiti minimi per esperienze pilota, per le scuole svizzere all'estero e per le scuole di maturità per adulti (**lett. a e c**). La competenza di autorizzare le esperienze pilota, finora attribuita alla CSM, viene affidata a un'autorità in quanto l'autorizzazione di deroghe ha un effetto pregiudiziale che presuppone la competenza di un'autorità. D'ora in poi le esperienze pilota dovranno essere limitate nel tempo.

Sezione 4: Misure cantonali

Articolo 31 Orientamento professionale, universitario e di carriera

L'ORM contiene ora una nuova disposizione sull'orientamento professionale, universitario e di carriera. Gli allievi potranno usufruire di un servizio di consulenza gratuito per l'orientamento professionale, universitario e di carriera volto alla promozione delle competenze di pianificazione della carriera. Durante il ciclo di maturità liceale gli allievi potranno prepararsi per le future scelte universitarie e

professionali. L'obiettivo è fare in modo che acquisiscano le necessarie competenze di pianificazione della carriera a lungo termine. Tra l'altro, ciò dovrebbe facilitare la scelta del percorso di studio e ridurre gli abbandoni.

Articolo 32 *Pari opportunità*

Questo articolo è nuovo e comporta l'obbligo per i Cantoni di promuovere le pari opportunità in relazione con il ciclo di maturità liceale. Possibili gruppi target sono le persone con disabilità, le persone svantaggiate a causa della loro origine sociale e i giovani che hanno trascorso parte della loro carriera scolastica fuori dalla Svizzera.

Il **capoverso 1** stabilisce che gli attestati di maturità possono essere riconosciuti solo se nel rispettivo Cantone sono state adottate misure adeguate per promuovere le pari opportunità nella transizione dalla scuola dell'obbligo al liceo, ma anche durante il ciclo di maturità liceale. I Cantoni sono liberi di scegliere le misure da adottare.

Infine, il **capoverso 3** mette l'accento sul dialogo costante che deve intercorrere tra le scuole dell'obbligo e i licei, ma anche tra i licei e le scuole universitarie. Il dialogo troverà spazio anche nel nuovo forum istituito con l'accordo amministrativo per agevolare lo sviluppo della maturità liceale.

Sezione 5: Presentazione delle domande e riconoscimento

Articolo 33 *Presentazione delle domande*

In linea con il diritto vigente (art. 22 cpv. 1 ORM 1995), questa disposizione disciplina la presentazione delle domande concernenti il riconoscimento degli attestati di maturità liceale cantonali o riconosciuti a livello cantonale e l'autorizzazione di deroghe ai requisiti minimi conformemente all'articolo 30. I Cantoni presentano le domande alla CSM. La procedura è retta dall'articolo 4 dell'accordo amministrativo.

Sezione 6: Disposizioni finali

Articolo 36 *Disposizioni transitorie*

Il periodo transitorio secondo il **capoverso 1** ha i seguenti effetti sul calendario di attuazione e sull'inizio dei nuovi cicli di maturità che duravano quattro anni già prima della revisione totale. Gli attestati di maturità secondo l'ORM e il RRM 1995 possono essere rilasciati ancora per 8 anni dopo l'entrata in vigore (1° agosto 2024), vale a dire fino al 31 luglio 2032. Ciò significa che gli attestati rilasciati al più tardi nell'anno scolastico 2032/33 dovranno essere conformi alla presente ordinanza. A tal fine i primi cicli di maturità secondo le norme di riconoscimento totalmente rivedute dovranno iniziare al più tardi nell'anno scolastico 2029/30.

I Cantoni che devono adeguare la durata minima della formazione liceale a quattro anni (cfr. art. 6) hanno a disposizione nel complesso quattordici anni di tempo per farlo. Nei Cantoni in questione (Giura, Neuchâtel, Vaud e la parte francese del cantone di Berna), i primi cicli di maturità secondo le nuove condizioni di riconoscimento devono iniziare nell'anno scolastico 2035/36 (**cpv. 2**).

Articolo 37 *Entrata in vigore*

L'ordinanza entrerà in vigore il 1° agosto 2024 contemporaneamente al RRM, al nuovo PQS e all'accordo amministrativo.